



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

ORDINANZA Nr. 18 del 31/12/2021

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI ED ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIVOGLIA GENERE SUL TERRITORIO PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO 31/12/2021 - 7/1/2022

Prot. 10979

IL SINDACO

Visto l'art. 54 del D.to L.vo 267/2000 inerente le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, meglio disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Interno con il quale si è stabilito che i Sindaci possono intervenire a tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza del proprio territorio, al fine di gestire attività di prevenzione e contrasto nelle situazioni di alterazione del decoro urbano.

Considerato che vi è la consuetudine di celebrare i festeggiamenti legati alla giornata di San Silvestro con accensione e sparo di petardi e di altri artifici pirotecnici di vario genere in libera vendita.

Considerato che tali artifici, pur se di libera vendita possono causare lesioni e/o danni anche considerevoli a chi li maneggia o a chi fortuitamente viene colpito.

Considerato altresì che gli artifici pirotecnici possono causare grave nocimento per gli animali in particolare modo per quelli d'affezione, che possono riportare gravi danni fisici, nonché possono essere indotti a fuggire dalle abitazioni, creando così situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza stradale.

Ritenuto pertanto necessario tutelare ulteriormente la sicurezza di ciascuno e migliorare la vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, limitando il più possibile sul territorio del Comune l'uso scorretto di petardi e artifici pirotecnici.

Visto il D.to L.vo N° 152/2006;

Vista la legge 689/1981;

Vista la circolare Ministero dell'Interno contenente disposizioni in materia di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.

ORDINA

Il divieto assoluto di esplodere petardi e qualsivoglia artificio pirotecnico, in qualsiasi luogo pubblico coperto ed in ogni piazza e via pubblica del centro abitato, fatte salve le aree ove eventualmente sia stata rilasciata specifica autorizzazione di P.S.

Il divieto di raccolta di eventuali artifici inesplosi ed affido a minori di prodotti che anche se non espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego

COMUNICA

Che la violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dagli appositi articoli del D.to L.vo 267/2000, nonché la sanzione accessoria del sequestro ai fini della distruzione del materiale utilizzato o detenuto illecitamente, ai sensi art. 13 della legge 689/91, salvo la cosa non costituisca reato per cui saranno applicate le relative

sanzioni penali.

Che la presente ordinanza ha validità dal giorno 30.12.2021 e fino al giorno 07.01.2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio ed inviata al Prefetto di Piacenza per opportuna conoscenza.

RICORDA

Che su tutto il territorio comunale vige la circolare relativa al Decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 circa le misure anti COVID previste durante le festività "In materia di controlli sull'osservanza delle disposizioni finalizzate al contenimento dell'epidemia".

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio online, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Gli organi di Polizia locale sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza.

f.to IL SINDACO
Gimmi Distante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa